



DELIBERA N. 52/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ LINEA MOBILE S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO “I LIKE TV”
OPERANTE IN AMBITO NAZIONALE SUL CANALE LCN 230) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5-
BIS, COMMA 4, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE N. 35/20/DCA/ N°PROC. 2781/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti dell’11 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza – in esito alla richiesta avanzata in data 29 aprile 2020 (prot. n. 185509) dalla Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità – con nota pervenuta in data 23 settembre 2020 (prot. AGCOM n. 387753), ha inviato, tra l’altro, l’esito degli accertamenti svolti nei confronti della società Linea Mobile S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito nazionale “*I Like Tv*” operante sul canale LCN 230, rappresentando che dall’esame della programmazione trasmessa dal 22 al 28 marzo 2020, acquisita in copia presso la sede della società Gold Tv S.r.l., emerge che l’emittente ha mandato in onda trasmissioni di televendita prive dell’indicazione del numero di iscrizione al Registro delle imprese e del numero della partita IVA del venditore dei beni propagandati, precisando che con la denominazione “*Free Line Italia*”, indicata in sovrimpressioni quale società venditrice dei prodotti offerti attraverso la televendita, non risulta censito alcun soggetto economico presso le banche dati della C.C.I.A.A. e dell’Anagrafe tributaria.

Con atto CONT. 35/20/DCA N°PROC. 2781/FB del 2 novembre 2020 la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società Linea Mobile S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-bis, comma 4, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso sul canale LCN 230, nel periodo compreso tra il 22 ed il 28 marzo 2020, televendite di sistemi e tecniche per giocare al lotto (denominate “*Freccia Rossa*”, “*Lotto facile 9*” e “*Bazooka*”) nel corso delle quali viene segnalata quale società venditrice la “*Free Line Italia*” risultata sconosciuta alle banche dati della C.C.I.A.A. e dell’Anagrafe tributaria, omettendo ogni

indicazione relativa al numero di iscrizione al Registro delle imprese ed al numero della partita IVA della stessa.

2. Deduzioni della società

La società Linea Mobile S.r.l. - cui il citato atto CONT. 35/20/DCA N°PROC. 2781/FB del 2 novembre 2020 risulta notificato in data 4 novembre 2020 - con nota del 4 dicembre 2020 (prot. AGCOM n. 0516497) ha chiesto l'archiviazione del procedimento rappresentando quanto segue:

- l'emittente, salvaguardando la ratio della norma intesa a garantire la corretta informazione all'utenza circa il soggetto che effettua la vendita, ha indicato, sia all'inizio delle trasmissioni di televendita sia con il passaggio di *crowl* nel corso delle stesse, tutti gli elementi sufficienti ad identificare la società televenditrice, ovvero: il nome (Free Line), la nazione di appartenenza (Italia), ed inoltre l'indirizzo in cui ha sede, comprensivo di via, luogo e provincia (via Grandi n. 10 Osimo - AN); tali elementi sono di per sé idonei ad identificare la società Free Line S.r.l. di Osimo ed a rintracciarla facilmente attraverso una ricerca in Internet;

- la società Free Line è nota sia all'AGCOM sia all'utenza del canale LCN 230, composta di soggetti esperti e/o appassionati di giochi e lotterie per lo più fidelizzati, che per identificare l'azienda venditrice sono certamente più orientati ad utilizzare la ricerca su Internet che i dati concernenti il numero di Partita IVA o di iscrizione al Registro delle imprese;

- la società Linea Mobile S.r.l., titolare dell'emittente "*I Like Tv*" - il cui legale rappresentante all'epoca dei fatti contestati era lo stesso della società televenditrice Free Line S.r.l. - ha agito in buona fede non intendendo in alcun modo ingannare il pubblico e commettere un fatto illecito celando l'identità del venditore, atteso che la causa dell'omissione contestata (mancata indicazione dei dati relativi al numero di iscrizione al Registro delle imprese e della partita IVA ed inserimento della parola "Italia" al posto di "S.r.l.") va invece attribuita ad un mero errore materiale occorso per la contrazione del personale, posto in cassa integrazione o in regime di *smart working* nel periodo di *lockdown*, ed altresì per l'urgenza, determinatasi a seguito della improvvisa sospensione del gioco del Lotto a far data dal 21 marzo 2020, di modificare repentinamente tutti i palinsesti con l'inserimento delle televendite dei prodotti della società Free Line;

- le contestazioni di cui agli atti AGCOM CONT. 35/20/DCA N°PROC. 2781/FB, CONT. 37/20/DCA N°PROC. 2783/DZ e CONT. 38/20/DCA N°PROC. 2784/MRM, del tutto identiche tra loro in quanto inerenti allo stesso periodo (22/28 marzo 2020), aventi lo stesso oggetto (televendite di Free Line "*Freccia Rossa*", "*Lotto facile 9*" e "*Bazooka*") e riferibili alla stessa società Linea Mobile S.r.l., devono essere considerate una contestazione unica e, di conseguenza, l'eventuale irrogazione della sanzione non potrà essere doppia o tripla poiché risulterebbe inflitta in totale violazione del principio del c.d. "cumulo giuridico".

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si osserva quanto segue:

- la disciplina della tutela del consumatore in materia di televendita rappresenta un rafforzamento della disciplina ordinaria in materia di contratti a distanza motivato dalla circostanza che la presentazione del prodotto o del servizio da acquistare avviene tramite il mezzo radiotelevisivo e l'eventuale acquisto viene perfezionato via telefono o anche via Internet. Tale particolare modalità di vendita, tenuto conto della particolare forza di convinzione del mezzo televisivo, si presta tecnicamente a facili abusi e a pratiche commerciali scorrette nei riguardi dei consumatori; essa è puntualmente disciplinata dal *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, ove all'articolo 5-bis, comma 4, vengono espressamente elencati i dati del venditore da indicare necessariamente durante la trasmissione della televendita e precisamente *“il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA”*; se dunque, come osservato dalla società Linea Mobile S.r.l., la ratio della norma è intesa a garantire la corretta informazione all'utenza circa il soggetto che effettua la vendita, nel caso in esame i dati della società venditrice passati in sovrimpressione all'inizio e nel corso della trasmissione risultano incompleti e inidonei ad effettuare l'immediata verifica dell'identità dell'azienda, della quale viene fornita erroneamente una denominazione (Free line Italia) non riscontrabile presso le banche dati della C.C.I.A.A. e dell'Anagrafe tributaria, e altresì non viene resa nota la forma giuridica in cui la stessa si esprime (Società a responsabilità limitata semplificata) ed omessa ogni indicazione riguardo al numero di iscrizione al Registro delle imprese ed al numero della partita IVA;

- la circostanza per la quale la società Free Line sia nota all'AGCOM e a gran parte dell'utenza del canale LCN 230, composta per lo più di soggetti fidelizzati e perfettamente a conoscenza dei recapiti del venditore e che si possa agevolmente utilizzare la rete internet per identificare l'azienda venditrice utilizzando i ridotti dati forniti nel corso della televendita, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere di indicare, durante la trasmissione delle televendite il nome, la corretta denominazione o ragione sociale del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle imprese ed il numero della partita IVA; in altre parole, la circostanza che l'emittente abbia inserito nella televendita solo taluni dati dell'azienda venditrice, sufficienti all'identificazione di quest'ultima da parte dell'utenza fidelizzata, non costituisce causa di esenzione della responsabilità per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, introdotte al fine di garantire un elevato livello di tutela della generalità degli utenti che si pongono all'ascolto e si orientano all'acquisto dei prodotti osservati in televendita;

- riguardo all'eccezione di buona fede sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa ed alla giustificazione per la quale il mancato rispetto della normativa in materia di televendite sarebbe da attribuire ad un mero errore materiale verificatosi a causa della contrazione del personale nel periodo di *lockdown*, ed altresì alla necessità, determinatasi a seguito della improvvisa sospensione del gioco del Lotto, di modificare repentinamente tutti i palinsesti con l'inserimento delle televendite oggetto di contestazione, si osserva che le circostanze evidenziate non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva. Considerata, infatti, la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. In altre parole, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, il fornitore del servizio di media audiovisivo "I Like Tv" si è limitato a dichiarare di aver agito in buona fede non intendendo in alcun modo ingannare il pubblico e commettere un fatto illecito, ma non ha provato come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad esso non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione per consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"; né al riguardo può costituire causa esimente dal rispetto delle normative di settore la vicenda emergenziale legata alla diffusione del virus Covid 19 in quanto dall'esame degli atti pervenuti non risulta confermata alcuna impossibilità temporanea da parte della società Linea Mobile S.r.l., di indicare durante la trasmissione delle televendite, oltre all'indirizzo in cui ha sede la società venditrice, anche la denominazione esatta, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA, per consentirne la corretta ed immediata identificazione da parte dei telespettatori. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale

da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

- sebbene le contestazioni di cui agli atti AGCOM CONT. 35/20/DCA N°PROC. 2781/FB, CONT. 37/20/DCA N°PROC. 2783/DZ e CONT. 38/20/DCA N°PROC. 2784/MRM, presentino profili di connessione soggettiva in quanto emesse nei confronti del medesimo soggetto (Linea Mobile S.r.l.) ed oggettiva poiché la fattispecie costitutiva delle presunte violazioni contestate riguarda, nei tre procedimenti avviati, le stesse trasmissioni (televendite di sistemi e tecniche per giocare al lotto denominate “*Freccia Rossa*”, “*Lotto facile 9*” e “*Bazooka*”) e le disposizioni contenute nell'articolo 5-bis, comma 4, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, nonché la medesima settimana di programmazione (22/28 marzo 2020), non è possibile procedere alla trattazione congiunta con conseguente applicazione di una sanzione unica per i tre casi in quanto i procedimenti avviati con i suddetti atti riguardano differenti servizi media audiovisivi lineari, operanti su diversi canali LCN oggetto di distinte autorizzazioni, ciascuno con autonoma responsabilità sulla programmazione trasmessa;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT. 35/20/DCA N°PROC. 2781/FB del 2 novembre 2020 in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-bis, comma 4, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP da parte del servizio di media audiovisivo “*I Like Tv*” operante in ambito nazionale sul canale LCN 230;

CONSIDERATO che, nell'ambito del presente procedimento, pur in presenza di molteplici violazioni, queste ultime appaiono tutte geneticamente collegabili ad un unico comportamento commissivo tenuto dall'emittente “*I Like Tv*” (erronea denominazione del venditore nel corso di una televendita e omissione delle dovute comunicazioni inerenti al numero di iscrizione al Registro delle imprese e al numero della partita IVA della società Free Line S.r.l. e come tali integranti un'unica condotta illecita in quanto commesse in tempi ravvicinati (arco temporale di una settimana) e riconducibili ad una programmazione unitaria (televendite di sistemi e tecniche per giocare al lotto). Infatti, ai fini della qualificazione dell'azione come unica, secondo le linee-guida di cui alla delibera 265/15/CONS, “*è ininfluyente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti, in quanto ciò che rileva è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una ben specifica situazione e nell'ambito di un'unica sequenza temporale*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Linea Mobile S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, considerato che gli episodi di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, pur riscontrati più volte nell'arco della settimana sottoposta a monitoraggio, riguardano sempre le stesse trasmissioni di televendite di sistemi e tecniche per giocare al lotto.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 4.790.982,00 euro e un utile di bilancio pari a 17.019,00 euro;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 4, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale "*chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo*", e quindi pari ad euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Linea Mobile S.r.l. - p.i.: 02891530590, fornitore del servizio di media audiovisivo “*I Like Tv*” operante in ambito nazionale sul canale LCN 230, con sede legale in Latina, Viale Pier Luigi Nervi, snc, Torre 8 Orchidee, di pagare la sanzione amministrativa di euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 5-bis, comma 4, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 46.480,50 (quarantaseimilaquattrocentottanta/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 52/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 52/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba